

Regolamento Interno

Revisione Regolamento Interno Versione 1-2025

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 00/00/0000

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Pubblicità

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissione alla Mutua

Articolo 4 – Richiesta di ammissione alla Mutua in qualità di Associato

Articolo 5 – Richiesta di adesione al piano Mutualistico

Articolo 6 – Rapporto associativo e mutualistico

Articolo 7 – Durata del rapporto associativo

Articolo 8 – Esclusione e perdita della qualifica di Associato

PRESTAZIONI

Articolo 9 – Prestazioni

Articolo 10 – Decorrenza delle prestazioni

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi della Mutua

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Articolo 13 – Norma di Rinvio



Articolo 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente Regolamento Interno, “ Il Regolamento”, predisposto ai sensi dello statuto, ha per oggetto il funzionamento della Società Generale di Mutuo Soccorso elysium SGMS, “ Ente del Terzo Settore “, di seguito denominata la Mutua, e ne disciplina le modalità e svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
- 1.2 L’attività della Mutua è regolata sulla base di esercizi economico finanziari annualmente coincidenti con l’anno solare.
- 1.3 La Mutua, così come previsto dall’art.4 dello Statuto, eroga prestazioni in favore dei propri associati e dei loro familiari conviventi.
- 1.4 La Mutua con la redazione del presente Regolamento, stabilisce e integra mediante circolari integrative approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, le decisioni relativamente alle varie e diverse tipologie di prestazioni da erogare ai suoi associati e loro familiari conviventi, oltre ad esplicitarne le motivazioni ed il loro funzionamento, diventandone parte integrante.

Articolo 2 – Pubblicità

- 2.1 L’adesione da parte di nuovi associati presuppone, in capo ad essi, la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto, del presente Regolamento e del Codice Etico.
- 2.2 Tutti i documenti necessari ai nuovi associati al fine di prenderne visione, conoscenza e accettazione, sono presenti e visionabili nella sezione note legali sul Sito della Mutua elysiumsgms.it

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione alla Mutua

- 3.1 Possono associarsi alla Muta tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età senza nessuna distinzione di sesso, etnia e religione. Fermo restando la richiesta di ammissione alla Mutua, che è comunque determinata dall’accettazione da parte della Mutua come associato della stessa deliberato dall’organo competente, nella figura del CDA.
- 3.2 Tutte le persone come indicate nel precedente art.3.1 posso richiedere l’adesione in qualità di Associato nelle varie forme come indicato all’art.6 dello Statuto della Mutua.
- 3.3 **Soci Ordinari**, Possono richiedere l’ammissione alla Mutua, con la qualifica di Soci Ordinari ai sensi dell’art.6 dello Statuto, tutte le persone fisiche, Società di Mutuo Soccorso, Enti, Casse, Fondi Sanitari Integrativi, interessati alla partecipazione attiva e gestionale delle scelte operative e funzionali al perseguimento degli scopi sociali della Mutua, purché i membri di tali tipologie “societarie” siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua e/o in rappresentanza dei loro Iscritti.
- 3.4 E’ stabilito dal presente Regolamento con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione, che il contributo associativo annuo da parte dei **Soci Ordinari** è pari alla somma di 50.000 € annui, somma versata a sostegno delle attività della Mutua finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali destinati al miglioramento della condizione sociale, economica e di salute di tutti gli associati alla Mutua e loro familiari conviventi.



- 3.5 Soci Onorari**, sono quelle persone che hanno ottenuto riconoscimenti nei vari campi professionali percorsi che associate alla Mutua attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Possono essere Soci Onorari tutte le persone provenienti dal Mondo delle Arti e Professioni in genere “es..Pittori, Scultori, Attori, Ricercatori, Scienziati, Medici, Avvocati, Commercialisti, ecc..ecc...ecc...
- 3.6 Soci Fruttori**, Possono richiedere l’ammissione alla Mutua, con la qualifica di Soci Fruttori ai sensi dell’art.6 dello Statuto, tutte le persone fisiche e giuridiche che si dichiarano motivate ad interesse connesso al potenziamento, promozione e divulgazione dei principi mutualistici attraverso la partecipazione diretta ed alla promozione dei servizi con la finalità associativa verso il pubblico.
- 3.7 Soci Sostenitori**, Possono richiedere l’ammissione alla Mutua , con la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che sono interessate a svolgere attività di ausilio alla Mutua anche attraverso contributi in denaro, beni e servizi.

Articolo 4 – Richiesta di ammissione alla Mutua in qualità di Associato

- 4.1** I soggetti che aspirano ad assumere la qualifica di Soci, devono procedere all’iscrizione mediante compilazione telematica della modulistica messa a disposizione dalla Mutua, mediante accesso dal Sito elysiumsgms.it .
- 4.2** All’atto della richiesta di adesione alla Mutua, viene altresì presentata la richiesta di adesione al Piano Mutualistico “Sussidio Sanitario”, la cui efficacia è altresì subordinata all’approvazione della richiesta di adesione alla Mutua.
- 4.3** Tutta la procedura di compilazione dei moduli di adesione e sottoscrizione dei Piani Mutualistici “Sussidi Sanitari” della Mutua, avviene in via esclusivamente telematica, “area riservata” del gestionale dedito a tale operazioni, dove è possibile scaricare e caricare e/o compilare tutta la documentazione necessaria.
- 4.4** Gli aspiranti Soci sono tenuti, all’atto della richiesta di ammissione alla Mutua, al versamento della quota sociale annuale, il cui importo viene definito dal Consiglio di Amministrazione, ed espressamente riportato nel modulo di adesione associativo, oltre al versamento della quota relativamente all’importo del Piano Mutualistico “Sussidio Sanitario” sottoscritto.
- 4.5** La Mutua, una volta ricevuta la richiesta di associazione e la contabile attestante il pagamento della quota sociale, provvede, ai sensi dello Statuto, all’approvazione della richiesta di ammissione, fatte salve le ipotesi di non accettazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.



- 4.6** La Mutua, in fase di valutazione della richiesta di ammissione, si basa, ai fini dell'evasione della stessa, sulle dichiarazioni effettuate dal richiedente all'atto della compilazione del modulo di ammissione, e non potrà essere ritenuta responsabile circa la veridicità di dette dichiarazioni.

Articolo 5 – Richiesta di adesione al piano Mutualistico

- 5.1** Contestualmente all'invio della richiesta di ammissione alla Mutua di cui all'art. precedente, è richiesta l'adesione al Piano Mutualistico "Sussidio Sanitario".
- 5.2** L'adesione al Piano Mutualistico "Sussidio Sanitario" avviene tramite la compilazione dei moduli in via telematica, mediante accesso all'area riservata, del gestionale dedito a tale operazioni, dove è possibile scaricare e caricare e/o compilare tutta la documentazione necessaria.
- 5.3** Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà determinare una diversa quota di iscrizione unitaria e/o collettiva per gli appartenenti a nuclei familiari ed a specifiche collettività.
- 5.4** I Soci e/o aspiranti Soci versano, all'atto della richiesta di adesione al Piano Mutualistico "Sussidio Sanitario" prescelto il contributo sociale, in base alla sottoscrizione, il cui importo è definito dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.5** La Mutua, una volta ricevuta la richiesta di adesione al Piano Mutualistico e la contabile attestante il pagamento dei contributi sociali, provvede, ai sensi dello Statuto, all'approvazione della richiesta di adesione al Piano Mutualistico, fatte salve le ipotesi di non accettazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione e quanto previsto appositamente nel Piano Mutualistico.
- 5.6** L'adesione al Piano Mutualistico "Sussidio Sanitario" è altresì subordinata all'accettazione della richiesta di ammissione alla Mutua.
- 5.7** I Soci ed i loro familiari potranno godere, su base volontaria, delle Prestazioni del Piano Mutualistico "Sussidio Sanitario" sottoscritto dal Socio, mediante la procedura indicata dalla Mutua all'interno del Piano Mutualistico stesso.
- 5.8** La Mutua, in fase di valutazione della richiesta di adesione, si basa, ai fini dell'evasione della stessa, sulle dichiarazioni effettuate dal richiedente all'atto della compilazione del modulo di adesione, e non potrà essere ritenuta responsabile circa la veridicità di dette dichiarazioni.
- 5.9** La Mutua si riserva di effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute, richiedendo al Socio la documentazione attestante il possesso dei requisiti di adesione. Qualora il Socio non produca la documentazione richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nella prima seduta utile, a deliberare l'esclusione del Socio dalla Mutua ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dandone comunicazione al Socio nelle modalità previste.



Articolo 6 – Rapporto associativo e mutualistico

- 6.1** Con l'accettazione della richiesta di ammissione, tutti i Soci acquistano il diritto di partecipare alle assemblee sociali, mentre solo i Soci Ordinari, acquistano altresì il diritto di voto nelle assemblee, così come previsto all'art. 17 dello Statuto della Mutua.
- 6.2** Le convocazioni alle assemblee sociali sono comunicate agli Associati ai sensi di Statuto, e i verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell'apposito libro sociale e sono messi a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, consultabili presso la sede della Mutua.
- 6.3** I Soci devono versare una quota sociale annuale il cui ammontare viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Soci, "Quota associata annua".
- 6.4** I Soci che hanno aderito ad uno o più Piani Mutualistici "Sussidi Sanitari" devono versare, oltre alla quota sociale annuale, i contributi sociali annuali previsti dal/i Piano/i Mutualistico/i sottoscritto/i, "Sussidio Sanitario".
- 6.5** In caso di mancata accettazione delle richieste di ammissione e/o di adesione la Mutua provvederà a versare quanto incassato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della mancata accettazione.

Articolo 7 – Durata del rapporto associativo

- 7.1** Il Contratto associativo alla Mutua è un contratto in gergo tecnico chiamato a Vita Intera, con tacito rinnovo annuale e si intenderà quindi tacitamente rinnovato salvo disdetta da parte dell'associato.
- 7.2** Qualora il Socio intenda recedere dalla Mutua ai sensi dell'art.9 dello Statuto, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla sede legale della Mutua, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo, elysium@pec.elysiumsgms.eu con preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza dell'annualità in corso relativa all'annualità in corso coincidente con il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 8 – Esclusione e perdita della qualifica di Associato

- 8.1** l'esclusione del socio avviene qualora l'associato perda i requisiti associativi come indicato nello Statuto e in mancanza del rispetto del codice etico della Mutua
- 8.2** Inoltre la Mutua interviene direttamente nei confronti dell'associato deliberandone l'esclusione qualora si ravvedano comportamenti scorretti da parte dello stesso direttamente o indirettamente che possano recare danni agli altri associati.
- 8.3** L'esclusione del Socio avrà effetto dalla data della sua comunicazione al Socio, che potrà essere effettuata in una delle seguenti modalità: e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, A/R.
- 8.4** L'esclusione del Socio comporta automaticamente l'inoperatività del Piano Mutualistico eventualmente sottoscritto dal Socio, la cui validità è subordinata alla sussistenza della qualifica di Socio. Il Socio escluso non ha comunque diritto alla restituzione dei contributi eventualmente versati per eventuali Piani Mutualistici sottoscritti, "Sussidi Sanitari".



PRESTAZIONI

Articolo 9 – Prestazioni

- 9.1** La Mutua, ai sensi dello Statuto, eroga prestazioni di tipo assistenziale legate ai bisogni del Socio e dei propri familiari meglio individuati nei Piani Mutualistici “Sussidio Sanitario” sottoscritti.
- 9.2** L’elenco delle prestazioni nonché la descrizione, i limiti, le esclusioni e le modalità di erogazione delle stesse, sono descritti nel Piano Mutualistico “Sussidio Sanitario” sottoscritto dal Socio.
- 9.3** La Mutua potrà gestire direttamente l’erogazione delle prestazioni, oppure in forma indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati quali, a titolo esemplificativo: società di servizi specializzate nella fase di erogazione del sussidio e compagnie di assicurazione.
- 10.1** La Mutua eroga le prestazioni in favore dei propri Soci e dei relativi familiari, solo se questi siano stati versati correttamente i contributi sociali “Quota associativa annuale e Quota mensile Sussidio Sanitario prescelto.
- 10.2** La data di decorrenza delle prestazioni coincide con la data di accettazione della richiesta di ammissione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi della Mutua

- 11.1** La Mutua, per la gestione del processo associativo, può avvalersi di professionisti e/o società di servizi a ciò dedicate.
- 11.2** Le richieste di erogazione delle prestazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure indicate nel Piano Mutualistico sottoscritto “Sussidio Sanitario”.
- 11.3** L’erogazione delle prestazioni per eventi che dipendono da responsabilità di terzi è subordinata alla comunicazione alla Mutua di tutti i dati identificativi del terzo responsabile, delle circostanze dell’evento ed all’assunzione dell’obbligo da parte del Socio di rimborsare alla Mutua, fino alla concorrenza delle prestazioni stesse, le somme da chiunque ricevute, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
- 11.4** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in deroga al presente Regolamento, di apportare ai Piani Sanitari Assistenziali tutte le modifiche ritenute necessarie per la gestione di Fondi Sanitari e non che la Mutua può decidere di gestire, a seguito di opportune Convenzioni, in conformità alle normative vigenti.



Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

- 12.1** dati personali riferibili ai Soci persone fisiche e ai relativi familiari nonché i dati personali riferibili ai referenti dei Soci persone giuridiche che entrano in contatto con la Mutua per il perseguimento degli scopi associativi (“**Interessati**”) saranno trattati dalla Mutua in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – “**GDPR**”) e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13 – Norma di Rinvio

- 13.1** Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme dello Statuto e del Regolamento Elettorale, le Delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e i Piani Mutualistici sottoscritti.

